



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: CO.GE.MI Costruzioni Generali S.r.l. c/ C.C.I.A.A. di Roma e altri – Azione risarcitoria – Ricorso per Cassazione notificato a mezzo pec il 19.03.2026. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dal Responsabile della Struttura “*Affari Legali e Contenzioso*”;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, lo Statuto dell’Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “*Affari generali e del personale*”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l’anno 2026;

Visto il Ricorso per Cassazione notificato alla Camera a mezzo pec del 19.03.2026 con il quale CO.GE.MI Costruzioni Generali S.r.l. ha chiesto la cassazione della Sentenza n. 5289/2025 della Corte di Appello di Roma, Sez. VI, R.G. 4318/2019, pubblicata il 23/09/25 e non notificata, con la quale la Corte ha rigettato integralmente l’appello ed ha compensato le spese;

Preso atto del primo motivo di ricorso, quale l’asserita violazione del giudicato esterno ai sensi dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.;

Preso atto del secondo motivo di ricorso, quale l’asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 cpc, in ordine: alla responsabilità contrastante con il giudicato esterno; alla proprietà condominiale di parcheggio; all’uso pubblico del parcheggio; alla ritenuta qualità di costruttore di CO.GE.MI; alla ritenuta responsabilità di CO.GE.MI ex art. 2043 c.c.; alla responsabilità esclusiva di [REDACTED], al caso fortuito, ed in subordine al concorso ex art.

1227 c.c., anche in riferimento alla nullità della sentenza per contraddittoria motivazione, ex art. 360 co. 1, n. 4, ovvero ex art. 111, co. 6 Cost., e/o all'art. 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c.;

Preso atto del terzo motivo di ricorso, quale l'asserita operatività della Polizza INA Assitalia n. 273.01175817 anche per CO.GE.MI S.r.l., con violazione e falsa applicazione degli articoli: 1117 – 1118 c.c. in riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; 1362 – 1371 c.c., delle obbligazioni contrattuali della polizza assicurativa Ina Assitalia n. 273.01175817, in riferimento all'art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c.;

Ritenuta necessaria la costituzione in giudizio al fine di confutare quanto dedotto dal ricorrente e di sentire confermata l'esclusione della responsabilità dell'Ente;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido fino al 31.12.2027;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Luca Viola, con studio in Roma (00186), Vicolo Orbitelli n. 31, l'incarico di patrocinare l'Ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 0099233/ E del 27.04.2026 con il quale l'Avv. Viola ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 18.200,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., ed € 227,00 per spese esenti ex art. 15, D.P.R. 633/72, detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55, in relazione al valore della controversia, nonché all'importanza e complessità delle questioni da trattare;

Visti l'art. 56, co. 1, lett. h), d.lgs. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BB6ED2753D;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. n. 524 del 22.12.2025;

DETERMINA

- di affidare all’Avv. Luca Viola, con studio in Roma (00186), Vicolo Orbitelli n. 31, l’incarico di costituirsi in giudizio per conto della Camera e di patrocinarla per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l’utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 18.200,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., ed € 227,00 per spese esenti ex art. 15, D.P.R. 633/72, detratta la ritenuta d’acconto, per la liquidazione dei compensi a favore del suddetto.

La spesa complessiva di € 26.782,98 viene imputata sul centro di costo n. A037 “Affari Legali e Contenzioso”, mastro n. 3250 “PRESTAZIONE DI SERVIZI”, Conto n. 325043 “Oneri Legali e Notarili”, che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 400/2026.

LA DIRIGENTE DELL’AREA I
Greta SCAPIGLIATI

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.”